

Civile Ord. Sez. U Num. 28213 Anno 2019

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 31/10/2019

ORDINANZA

sul ricorso 31431-2018 proposto da:

FAM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell'avvocato LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINI, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CENTRO ITALIA S.CA.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RECCHIONI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè contro

CONDOMINIO PICENTE;



- **intimato** -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 11292/2018 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2019 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Rilevato e considerato:

1. che il Condominio Picente affidava a FAM S.r.l. i lavori di demolizione e di ricostruzione dell'immobile che aveva subito irrimediabili danni a seguito del sisma di Amatrice del 2016;

2. che CENTROITALIA S.c.a.r.l. ricorreva al TAR Lazio per l'annullamento della delibera condominiale di affidamento dei suddetti lavori, oltreché per l'annullamento del diniego di accesso ai documenti relativi, denunciando sotto diversi profili la violazione del procedimento di selezione dell'impresa costruttrice, disciplinato dall'art. 12, comma 4 *bis*, lett. a) odpcm 7 aprile 2017 n. 19, il cui espletamento era previsto come obbligatorio per l'accesso ai contributi statali di ricostruzione;

3. che FAM S.r.l. proponeva regolamento preventivo, chiedendo che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario;

4. che il ricorso deve essere accolto, considerando che il procedimento ex art. 12, comma 4 *bis*, lett. a) odpcm n. 19 cit., che regola la rammentata selezione, costituisce soltanto l'obbligatorio presupposto per l'accesso al contributo statale; e che, pertanto, nel pubblico rapporto di finanziamento dei lavori, le imprese che hanno partecipato alla selezione non sono all'evidenza coinvolte;



5. che, da questo, discende che i lavori in discussione non sono pubblici, condizione quest'ultima che l'art. 133, comma 1, lett. e) n. 1 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 richiede invece come indispensabile per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

6. che la mancanza del carattere pubblicistico dei lavori esclude, quindi, radicalmente, la giurisdizione amministrativa (v., in analogia fattispecie, relativa all'art. dell'art. 7, comma 1, o.p.c.m. 23 marzo 2012 n. 4013 del 2012 sisma Abruzzo, Cass. sez. un. n. 15285 del 2016);

7. che il giudice indicato dovrà anche provvedere sulle spese del presente.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette la causa, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019

Il Presidente

REPUBBLICA ITALIANA

6/13